

Classificazione documento: Consip Public

Oggetto: Gara, suddivisa in quattro lotti, per la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – quarta edizione - ID 2191

L'Errata Corrige sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it

ERRATA CORRIGE

Al par. 9 (Subappalto) del disciplinare di gara il periodo *"Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione"* è sostituito come segue:

"Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio e/o della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione".

*

Al comma 7 dell'art. 17 G (Prescrizioni relative al subappalto) delle Condizioni Generali il periodo *"Per le prestazioni affidate in subappalto: i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;"* è sostituito come segue:

"Per le prestazioni affidate in subappalto:

a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;"

Il comma 21 dell'art. 17 G ((Prescrizioni relative al subappalto) delle Condizioni Generali il periodo *"Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i."*

è sostituito come segue:

"Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione".

Ing. Cristiano Cannarsa
(L'Amministratore Delegato)